

AMICAREA

ASSOCIAZIONE MINUSIO CASA REA

STATUTI

Art. 1 NOME E SEDE

A norma degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente Statuto, è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Minusio Casa Rea"- acronimo "AMICAREA" con sede a Minusio presso il Centro anziani Casa Rea. La sua durata è indeterminata.

Tutto ciò che non è espressamente verbalizzato nel presente Statuto trova applicazione nelle norme del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale; a titolo generale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel sostenere, organizzare e promuovere lo svolgimento di attività di interesse generale a vantaggio delle persone anziane, di loro famigliari o di persone che lavorano in favore degli anziani, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha per scopo di:

1. Sostenere il Centro anziani Casa Rea
2. Organizzare attività a favore dei residenti del Centro anziani Casa Rea
3. Promuovere iniziative a favore delle persone anziane del Comune di Minusio
4. Favorire l'integrazione del Centro anziani Casa Rea nella comunità di Minusio
5. Raccogliere fondi per finanziare le attività sopra elencate

Art. 3 Mezzi

I mezzi dell'Associazione sono costituiti da contributi dei soci, donazioni, ricavi del patrimonio sociale e ricavi da attività organizzate per raccogliere fondi.

Art. 4 Responsabilità dei soci

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio; è esclusa la responsabilità personale dei soci. I soci sono tenuti unicamente a un contributo annuo fissato dall'assemblea sociale. Chi cessa di essere socio è tenuto al contributo per l'esercizio in corso; l'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 5 Ammissione dei soci

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio, previo inoltro di una richiesta scritta al comitato. L'assemblea sociale approva i nuovi soci durante l'assemblea ordinaria. L'assemblea può rifiutare l'ammissione di un nuovo socio anche senza indicarne i motivi.

Art. 6 Dimissioni ed esclusione

L'adesione all'associazione cessa mediante dimissioni, esclusione o decesso.

Le dimissioni sono possibili in ogni momento se inviate per iscritto al Comitato.

Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento anche senza fornire un motivo. L'assemblea sociale decide in merito all'esclusione; il socio interessato va in ogni caso sentito.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il comitato eletto dall'assemblea;
- c) l'organo di revisione interno.

Art. 8 Assemblea sociale

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci.

Un'assemblea sociale ordinaria deve aver luogo annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Un'assemblea sociale straordinaria si riunisce su richiesta scritta di un quinto dei soci o su richiesta del Comitato indicandone lo scopo. Tutte le assemblee sono regolarmente costituite, qualsiasi sia il numero di soci presenti.

Art.9 Convocazione

I soci vengono convocati all'assemblea sociale con un preavviso di almeno 30 giorni, per iscritto e con allegato l'ordine del giorno.

Art. 10 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio o, se minorenni, dalla persona che detiene l'autorità parentale, mediante procura scritta. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta, è possibile votare a scrutinio segreto. In caso di parità decide il voto del/la presidente.

Le decisioni dell'assemblea sociale possono anche essere prese per iscritto. In questo caso il comitato stabilisce le modalità della votazione e le comunica a tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di richiedere la discussione orale e la conseguente convocazione di un'assemblea.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale.

Art. 11 Competenze dell'assemblea sociale

L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione. Si pronuncia su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su tutto quanto non ha delegato statutariamente o mediante delibera particolare ad altri organi.

L'assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) modifica dello statuto;
- b) ammissione ed esclusione dei soci;
- c) determinazione del contributo annuale;
- d) approvazione dei conti;
- e) elezione e revoca dei membri del comitato, dell'organo di revisione nonché sorveglianza e scarico per il loro operato.

Art. 12 Comitato

Il comitato si compone di almeno tre persone fisiche e al massimo cinque, che rappresentano l'Associazione verso l'esterno. I membri del comitato restano in carica fino all'assemblea sociale ordinaria successiva; è ammessa la loro rielezione e possono

essere destituiti dall'assemblea in ogni momento. Essi possono dimettersi presentando per iscritto le loro dimissioni in seduta ordinaria o convocando un'assemblea sociale straordinaria. Il comitato elegge un presidente e un segretario; quest'ultimo non deve necessariamente appartenere al comitato. Il presidente convoca regolarmente, secondo le necessità, il comitato. Ogni membro del comitato può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante in caso di parità. Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta a una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da nessun membro del comitato.

In linea di principio il comitato è attivo a titolo onorifico; ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 13 Competenze del comitato

Il comitato rappresenta l'Associazione e gestisce l'attività nella misura in cui non abbia delegato la gestione; in particolare ha le seguenti attribuzioni:

- a) l'alta direzione e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- b) la definizione dell'organizzazione;
- c) l'organizzazione della contabilità;
- d) la gestione dell'attività, la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- e) l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, delle istruzioni a loro date;
- f) la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- g) l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Il Comitato designa al suo interno chi ha diritto di firma collettiva.

Art. 14 Organo di revisione interno

L'assemblea sociale nomina uno o più soci quale revisore interno dei conti, con il compito di verificare la contabilità e di consegnare un rapporto all'assemblea sociale ordinaria successiva.

Art. 15 Esercizio contabile

L'esercizio contabile ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato in ogni tempo dall'assemblea sociale; tale deliberazione richiede la maggioranza assoluta di tutti i soci. Se detto quorum non è raggiunto, può essere deliberata la convocazione di una seconda assemblea, la quale dovrà indicare che l'Associazione potrà essere sciolta mediante voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 17 Liquidazione

La liquidazione spetta ai membri del comitato, a meno che l'assemblea sociale non attribuisca tale incarico ad altre persone. Una volta estinti tutti i debiti, un eventuale patrimonio residuo è devoluto al Centro anziani Casa Rea di Minusio per attività a favore dei residenti; è esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art. 18 Comunicazioni e pubblicazioni

L'organo di pubblicazione dell'Associazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC). Le comunicazioni dell'Associazione ai soci si effettuano per iscritto o per email. Sono riservate le disposizioni relative alla convocazione di cui all'art. 11 del presente statuto.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costitutiva del 19 dicembre 2023 a Minusio ed entra in vigore in questa data.

Minusio,

19.12.2023


Il Presidente


Il Segretario